

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Pelin Kandemir Bordoli e cofirmatari per il Gruppo socialista per la modifica della Legge tributaria per assoggettare ad imposizione gli elementi riconducibili alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero delle persone fisiche e giuridiche

del 19 settembre 2016

La Legge tributaria del Cantone Ticino prevede che la sostanza immobiliare e quella appartenente alle imprese e agli stabilimenti d'impresa situati all'estero, così come i loro redditi, non sono imponibili ai fini dell'imposta cantonale. Così è previsto sia per le persone fisiche (art. 5 cpv. 1 LT), sia per le persone giuridiche (art. 62 cpv. 1 LT).

Il Canton Ticino, come la stragrande maggioranza degli altri Cantoni, ha ripreso nella propria Legge tributaria le medesime disposizioni previste dalla Legge federale sull'imposta federale diretta (cfr. artt. 6 cpv. 1 e 52 cpv. 1 LIFD). In questo modo il legislatore cantonale, invece di seguire l'impostazione della LAID, legge alla quale è obbligato a conformarsi dal 1° gennaio 2001, ha adottato le norme di una legge (la LIFD) che non è applicabile alle legislazioni tributarie dei Cantoni. Infatti, l'impostazione della LAID, con riferimento all'esenzione o meno delle imprese, degli stabilimenti d'impresa e dei fondi siti all'estero, diverge completamente da quella della LIFD. Questo perché l'esenzione degli elementi sopra richiamati non è stabilita da alcuna norma.

Questi sono i risultati che emergono da un articolo scientifico di Marco Bernasconi/Samuele Vorpe/Paolo Arginelli, "L'esenzione delle imprese, degli immobili e degli stabilimenti d'impresa siti all'estero. Il contrasto tra le norme della LIFD e quelle della LAID", apparso nella Rivista ticinese di diritto (RtiD) II-2014, a pagina 701 e seguenti.

Gli autori, in particolare, rilevano che (pag. 710) "i Cantoni, la cui legislazione deve essere conforme alla LAID, non hanno, in materia di esenzione, alcuna competenza. Questo poiché la LAID non consente altra esenzione, al di là di quelle stabilite dall'art. 7 cpv. 4. Si deve qui rilevare l'analogia con l'art. 9 cpv. 4 LAID, che non lascia alcuna competenza ai Cantoni di istituire altre deduzioni che non siano esplicitamente previste dai capoversi 1, 2 e 3 dell'art. 9 LAID. Anche se da un profilo del principio i Cantoni dovrebbero adeguare il loro sistema fiscale a quello della Confederazione (LIFD), per attuare il postulato dell'armonizzazione verticale, vi è da chiedersi se abbiano la facoltà di stabilire un'esenzione unilaterale degli elementi riferiti ad imprese, stabilimenti d'impresa e fondi siti all'estero. Ci si deve inoltre chiedere, se in assenza di una disposizione specifica nella LAID (a nostro giudizio solo in apparenza) i Cantoni possano prevedere un'esenzione di questi elementi. [...] Per quanto sopra evidenziato, non ci sembra giuridicamente legittima una decisione dei Cantoni che preveda l'esenzione di questi elementi di reddito e di sostanza dalla loro base imponibile."

Eliminando l'esenzione cantonale di questi elementi situati all'estero, le conseguenze saranno le seguenti:

- con gli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni (si veda: <https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/themen/internationale-steuerpolitik/doppelbesteuerung-und-amtshilfe.html>), la Svizzera concederà l'esenzione con riserva di progressione dell'aliquota. Di conseguenza il diritto cantonale verrà "neutralizzato" dal diritto internazionale superiore;
- con gli Stati con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione contro le doppie imposizioni (Principato di Monaco, Isole Cayman, Virgin Island,...), il diritto cantonale potrà

assoggettare ad imposizione i redditi e la sostanza delle imprese, degli stabilimenti d'impresa degli immobili siti all'estero. In questo modo si eviterà una doppia non imposizione, poiché la maggior parte delle volte questi redditi e sostanza sfuggono ad una qualsiasi tassazione in quanto situati in "paradisi fiscali".

Al momento Turgovia e Grigioni hanno, correttamente, rinunciato ad una disposizione interna riguardante l'esenzione unilaterale (l'esenzione è concessa soltanto quando è applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni). Altri ancora, come Lucerna, esentano gli stabilimenti d'impresa siti all'estero soltanto se questi sono tassati effettivamente nello Stato in cui esercitano l'attività d'impresa.

Come evidenziato nelle conclusioni dagli autori "La necessità di una modifica volta ad imporre gli elementi riferiti alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti all'estero, si propone oggi con urgenza anche in considerazione dello stato sempre più precario della finanza pubblica del Cantone Ticino e dei suoi Comuni. Non è giustificabile in un momento in cui si richiedono sacrifici finanziari a tutti i ceti della popolazione, anche a quelli più disagiati, che gli elementi situati all'estero e oggi oggetto di un'esenzione unilaterale possono continuare a beneficiare di un privilegio fiscale ingiustificato e non conforme al diritto federale superiore. Non possiamo concludere questo articolo senza rilevare che l'esenzione stabilita dalla LIFD è di per sé difficilmente giustificabile dal profilo equitativo e costituisce una concorrenza fiscale pregiudizievole nei confronti degli altri Stati".

Chiediamo quindi lo stralcio dell'esenzione degli elementi di reddito e di sostanza delle persone fisiche, risp. di utile e di capitale delle persone giuridiche, riconducibili ad imprese, stabilimenti d'impresa ed immobili siti all'estero dalla Legge tributaria ticinese.

Per il Gruppo socialista
Pelin Kandemir Bordoli
Garobbio - Lepori